

Allegato "A"  
dell'Atto Rep. n. Xxxx Racc. n. Yyyy  
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE  
**"Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta"**  
DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1**

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita una Associazione denominata "Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta", che potrà essere referenziata anche come "GVPCC" oppure "GVPC Corbetta".
2. L'Associazione ha sede legale in 20011 Corbetta (MI), Via Cavour 1, e potrà essere trasferita nell'ambito del territorio comunale in qualsiasi momento senza modificazione del presente Statuto.
3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, o soppressi, uffici ed eventualmente centri di informazione e documentazione in altre località del territorio comunale.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2**

Principi, scopi, finalità e ambito dell'attività.

1. L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà umana, e si prefigge, a mezzo dei propri associati, lo scopo prevalente di svolgere attività nell'ambito della Protezione Civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività.
2. L'Associazione non esercita attività a fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. L'attività dell'Associazione è garantita con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri soci, in base ai principi, ispirati alla solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita della Associazione.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, redatto nei limiti definiti dalle legislazioni Regionali e Statali sul volontariato, oltre che dai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
5. Il presente Statuto potrà essere modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci e per la sua modifica è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci regolarmente iscritti.
6. In attuazione dello Statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di gestione e amministrazione, lo svolgimento dell'attività dei Soci aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti; in particolare l'Associazione adotta un Regolamento di Protezione Civile che risulta fondamentale per la partecipazione della Associazione alle operazioni di soccorso e assistenza che sono parte integrante delle attività

prevalenti dichiarate nel presente Statuto quando queste operazioni vengano richieste dalle Pubbliche Istituzioni.

7. L'ambito geografico di attività dell'Associazione è individuato principalmente, ma non limitatamente, nel territorio comunale di Corbetta e nel relativo Distretto di Protezione Civile di appartenenza.
8. L'Associazione considera come prevalenti le seguenti attività:
  - 8.1. Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
  - 8.2. Previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili e tutte le attività ad essa correlate, nonché di formazione nella suddetta materia, prevalentemente, ma non limitatamente, sul territorio comunale, provinciale e regionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa e le leggi in vigore nonché di quelle che saranno emanate in materia di Protezione Civile dai competenti organi regionali e statali;
  - 8.3. Su attivazione e sotto il coordinamento degli Enti preposti, dovranno essere svolte tutte quelle attività (in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale), sulla base di quanto previsto dagli scopi statutari;
  - 8.4. Mantenimento dei collegamenti e di collaborazione con i Ministeri, le Regioni, le Provincie, le Autorità locali e gli Enti territoriali, nonché con le Istituzioni nazionali che si occupano di volontariato e Protezione Civile;
  - 8.5. Collaborazione con le Autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile, per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
  - 8.6. Divulgazione, attraverso tutti i possibili canali informativi, tradizionali e non, delle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, contribuendo alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
  - 8.7. Realizzazione, attraverso i più opportuni mezzi, di corsi di addestramento dei Soci soccorritori;
  - 8.8. Realizzazione, attraverso i più opportuni mezzi, di corsi di formazione, eventi informativi, documentazione e quant'altro di pubblica utilità e rivolto alla cittadinanza del territorio in cui opera l'Associazione.
9. Nei limiti della normativa vigente, l'Associazione può inoltre compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società, che siano ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi di cui al presente articolo. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi e amministrativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. L'Associazione potrà inoltre partecipare e promuovere la costituzione di fondazioni ed istituti senza scopo di lucro, con finalità di pubblica utilità.

### ART. 3

Soci, criteri di ammissione ed esclusione della partecipazione temporanea alla vita associativa.

1. L'Associazione è una organizzazione apartitica, laica, strutturata democraticamente e aperta a tutti i cittadini italiani, di ambo i sessi, di qualsiasi classe sociale, razza, religione e credo politico, con pieno godimento dei diritti civili.
2. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi, che condividono pienamente i principi, gli scopi e la missione dell'Associazione: l'ammissione implica quindi la formale accettazione e l'osservanza del presente Statuto.
3. Disposizioni generali, Soci fondatori e Soci ordinari:
  - 3.1. Sono Soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il primo Statuto. Sono Soci ordinari coloro che ne fanno richiesta successivamente, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale, svolgono l'attività con disponibilità richieste e prevista dalle finalità dell'Associazione.
  - 3.2. Tutti i Soci ammessi verranno dotati di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza all'Associazione e la qualifica. Resta inteso che detto tesserino non potrà in alcun modo sostituire i documenti di riconoscimento richiesti dalle Forze dell'Ordine e non dà diritto a violare nessuna norma vigente.
  - 3.3. Il numero dei Soci è illimitato.
  - 3.4. In linea generale, a tutti i Soci viene richiesto:
    - 3.4.1. Di svolgere le attività preventivamente concordate;
    - 3.4.2. Di essere disponibili in misura relativa e secondo i Regolamenti interni rispettivamente ai propri compiti;
    - 3.4.3. Di mantenere un comportamento conforme al regolamento interno dell'Associazione;
    - 3.4.4. Di favorire l'efficacia delle attività, ed in particolare le azioni di Protezione Civile;
    - 3.4.5. Di mantenere efficiente e in buono stato le dotazioni personali che verranno eventualmente consegnate;
    - 3.4.6. Di non svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
  - 3.5. Ad ogni Socio, con precedenza a coloro che saranno inseriti nelle squadre operative, verrà consegnato, previa disponibilità, il vestiario in dotazione all'Associazione. Ogni socio è direttamente responsabile del proprio corredo di abbigliamento e di eventuale equipaggiamento consegnatogli da indossare in effettivo servizio, che comunque rimane di proprietà dell'Associazione, da restituire nella sua totalità in caso di dimissioni o eventuali esclusioni. La divisa in dotazione ai Soci rappresenta un segno di appartenenza ad un sistema organizzato, per cui deve essere portata e mantenuta in iniziative istituzionali, di emergenza e informali con il massimo decoro e rispetto.

3.6.I soci, qualora richiesto dall'Associazione, dovranno obbligatoriamente seguire le dimostrazioni, esercitazioni e corsi di formazione che saranno organizzate dai responsabili. Saranno svolti corsi periodici d'aggiornamento anche in collaborazione con altri Gruppi di Protezione Civile o dagli Enti preposti.

3.7.I Soci sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti, oltre al regolamento interno dell'Associazione, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e il buon andamento della vita associativa. Qualsiasi atteggiamento scorretto sarà segnalato esclusivamente al Presidente che provvederà al richiamo degli stessi. Al secondo richiamo, il socio sarà sospeso per un periodo opportuno deciso dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di decidere l'espulsione del socio per motivi ritenuti gravi per la vita dell'associazione. Non è consentito da parte di persone esterne, (non iscritte nel registro soci) partecipare alle attività dell'Associazione. Ogni socio che intenda svolgere una qualsiasi attività che risulti a nome dell'Associazione dovrà comunicarla al Consiglio Direttivo.

3.8.È assolutamente vietata l'iniziativa personale o di gruppi di persone, a partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione della compartecipazione o della presenza dell'Associazione se non direttamente autorizzati dal Presidente.

3.9.Il socio non potrà appartenere contemporaneamente a più gruppi di volontariato con scopi affini (assistenziali e di Protezione Civile), salvo per motivate ragioni e a condizioni accettate dall'Assemblea dei Soci.

4. L'Associazione, costituita dai Soci fondatori, comprende le seguenti categorie di Soci ordinari, che potranno essere in formazione o effettivi, e altrimenti referenziati anche come associati:

4.1. Soci soccorritori;

4.1.1. I Soci soccorritori devono essere maggiorenni, in possesso dei requisiti psicofisici occorrenti per le esigenze dei servizi di soccorso ed assistenza, e devono impegnarsi, nell'interesse della comunità, a prestare volontariamente e gratuitamente, la loro opera di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubblica calamità;

4.1.2. In mancanza di uno o più dei requisiti elencati al punto precedente, le domande non verranno accettate;

4.1.3. I Soci soccorritori non hanno diritto ad alcun rimborso da parte dell'Associazione per la propria prestazione;

4.1.4. Tutti i Soci soccorritori devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di soccorso e assistenza, nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi;

4.2. Soci collaboratori;

4.2.1. Sono Soci collaboratori coloro che prestano sistematicamente la loro opera nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi definiti nel presente Statuto, senza tuttavia impegnarsi direttamente in opere di soccorso e assistenza;

1. Appartengono alla categoria di Soci collaboratori tutti coloro che svolgono attività di didattica, ricerca, di studio, di assistenza tecnica e similari;
  2. In caso di pubblica calamità ai Soci collaboratori può essere richiesto di collaborare alle operazioni di soccorso fornendo consulenza, assistenza, ascolto radio, reperimento materiali, coordinamento tecnico, ecc.;
  3. Nel caso di cui al punto precedente, tutti i Soci collaboratori devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di soccorso e assistenza, nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi
  4. Anche i Soci collaboratori non hanno diritto ad alcun compenso da parte dell'Associazione per l'opera svolta;
2. Soci sostenitori;
    - 2.1. Sono Soci sostenitori coloro che, a titolo facoltativo, forniscono fondi, in denaro, apparecchiature o altri beni di natura patrimoniale, a favore dell'Associazione;
    - 2.2. I Soci sostenitori possono essere persone fisiche, Enti o persone giuridiche;
  3. Soci onorari;
    - 3.1. Sono Soci onorari le persone fisiche, sia italiane che straniere, che si rendano benemerite dell'Associazione: sono nominati, su proposta di uno o più Soci soccorritori, collaboratori o sostenitori, dall'Assemblea;
2. Gli associati verranno equipaggiati a cura del Comune di Corbetta;
  3. Nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o da chi abbia facoltà a norma di legge, i Soci impiegati godranno di tutti i benefici di cui all'Art. 11 del D.L. 159/84 convertito con Legge 363/84, ovvero, salvo successive modificazioni e/o leggi e/o regolamenti:
    - 3.1. mantenimento del posto di lavoro: al socio impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
    - 3.2. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al socio viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, sarà valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
    - 3.3. copertura assicurativa: i componenti del gruppo di intervento sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Comune di Corbetta;
    - 3.4. il rimborso delle spese sostenute: al gruppo di intervento spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore;

4. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure concorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta;
5. L'ammissione o esclusione dei Soci è subordinata ai seguenti criteri:
  - 5.1. L'ammissione alla qualifica di socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata a:
    - 5.1.1. presentazione dell'apposita domanda da parte degli aspiranti, corredata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto;
    - 5.1.2. accettazione preventiva della domanda da parte del Consiglio Direttivo o del referente specifico per ciascuna categoria di Soci sopra descritti;
    - 5.1.3. superamento del periodo di prova della durata di almeno sei mesi durante il quale l'aspirante socio viene considerato "in formazione". Nel corso di tale periodo viene effettuata la "verifica preventiva", di cui al successivo punto, da parte dei componenti del Comitato Direttivo;
  - 5.2. L'accettazione, preventiva a socio in formazione e definitiva a socio, o l'eventuale rifiuto saranno comunicati direttamente all'interessato, con le relative motivazioni;
  - 5.3. Il Comitato Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di moralità e/o l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini dell'Associazione e, superato il periodo di prova, ne delibera l'ammissione all'Associazione curandone l'eventuale annotazione nell'elenco dei Soci;
  - 5.4. I Soci ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza all'Associazione. I tesserini di riconoscimento reccheranno la dicitura "IN PROVA" per i Soci provvisori;
  - 5.5. Una volta divenuto effettivo, il socio mantiene gli impegni assunti con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta dall'impegno o recessione da far pervenire al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con due mesi di anticipo a rispetto alla data con cui intende disdettare o recedere;
  - 5.6. La qualità di socio si perde:
    - 5.6.1. per richiesta espressa del socio;
    - 5.6.2. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
    - 5.6.3. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    - 5.6.4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    - 5.6.5. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
  - 5.7. Il socio in formazione può essere reietto da parte del comitato Direttivo per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento;
  - 5.8. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica ricorrendo innanzi al Collegio dei Probiviri o, in sua assenza, all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio;

- 5.9. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. In tali casi il socio ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.
- 5.10. Il socio receduto, decaduto o reietto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 4**

##### Doveri e diritti dei soci.

1. I Soci ed i soci in formazione, per ciascuna delle categorie indicate, devono:
  - 1.1. osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - 1.2. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - 1.3. versare la quota associativa;
  - 1.4. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
  - 1.5. curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate loro in comodato d'uso;
2. I Soci, per ciascuna delle categorie indicate, hanno diritto a:
  - 2.1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - 2.2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - 2.3. accedere alle cariche associative;
  - 2.4. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
  - 2.5. ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato (sostenitore, attivo, operativo).
3. I Soci in formazione, per ciascuna delle categorie indicate, hanno diritto a:
  - 3.1. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
  - 3.2. partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
  - 3.3. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.
4. Tutti i soci, senza eccezioni, sono obbligati a pagare la quota annuale d'iscrizione all'Associazione entro il mese di marzo di ciascun anno in corso, salvo diverse disposizioni decise dall'Assemblea dei soci. Il mancato versamento sospende temporaneamente la titolarità di socio e tutti i diritti in capo allo stesso. La quota associativa annuale è deliberata dall'Assemblea ed è inappellabile. La quota associativa è annuale, non rivalutabile, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di socio.

#### **ART. 5**

Patrimonio, risorse economiche, convenzioni e bilancio.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - 1.1. Quote associative, contributi e libere elargizioni dei Soci aderenti;
  - 1.2. Contributi, donazioni e liberalità in genere provenienti da Enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche;
  - 1.3. Contributi del Dipartimento della Protezione Civile, dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Corbetta, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - 1.4. Donazioni e lasciti testamentari;
  - 1.5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - 1.6. Attività derivanti da iniziative promosse dall'Associazione;
  - 1.7. Entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di prestazione d'opera intellettuale marginali;
  - 1.8. Dalle rendite del patrimonio dell'Associazione;
2. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività del presente statuto, nonché approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione
3. Il patrimonio viene amministrato dal Consiglio Direttivo;
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo entro il mese di aprile e, in via straordinaria motivata da parte del Consiglio Direttivo, lo sottopone all'approvazione dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## **ART. 6**

Organi dell'Associazione.

1. Costituiscono gli Organi dell'Associazione:
  - 1.1. L'Assemblea dei soci;
  - 1.2. Il Consiglio Direttivo;
  - 1.3. Il Presidente e Vice Presidente;
  - 1.4. Il Segretario Generale;
  - 1.5. Il Tesoriere economo;
2. Per delibera dell'Assemblea potranno essere in seguito istituiti i seguenti organi:
  - 2.1. Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori;
  - 2.2. Il Collegio dei Probiviri;
  - 2.3. Eventuali altre Figure Specialistiche che possono formarsi nel corso del tempo;

3. Tutte le cariche sociali sono elettive, restano in carica anni 3 (tre) e i suoi componenti possono essere rieletti;
4. Le prestazioni degli Organi Sociali e dei Soci sono effettuate a titolo gratuito;

## **ART. 7**

### Assemblea dei soci.

#### 1. Definizione:

- 1.1. L'Assemblea dei soci è sovrana ed è costituita dai Soci in regola con il versamento della quota associativa, ovvero fondatori, soccorritori, collaboratori e sostenitori, e può essere ordinaria e straordinaria; straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta o con altro mezzo che garantisca sicurezza e trasparenza (messaggio SMS, e-mail, ecc.). Ogni socio non può ricevere più di due deleghe;

#### 2. Convocazione:

- 2.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno;
- 2.2. In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda motivata da almeno la metà dei Soci più uno;
- 2.3. La convocazione dell'Assemblea avviene alternativamente a scelta con uno dei seguenti mezzi da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza:
  - 2.3.1. A mezzo lettera raccomandata, spedita ai Soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
  - 2.3.2. A mezzo posta elettronica certificata;
  - 2.3.3. A mezzo fax da inviarsi al numero di fax notificato ed annotato nel libro soci;
- 2.4. L'avviso di comunicazione, esclusivamente nei casi comprovati di emergenza di servizio, potrà essere trasmesso in altro modo, ad esempio telefonicamente, mediante trasmissione di messaggio elettronico (e-mail o SMS) o comunicazione radio, purché i Soci convocati confermino in buona fede l'avvenuta ricezione della convocazione;
- 2.5. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo;
- 2.6. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti;

#### 3. Svolgimento:

##### 3.1. L'Assemblea ordinaria:

- 3.1.1. Discute e approva il bilancio consuntivo che sarà accompagnato dalla relazione dei revisori, qualora presenti: detto bilancio dovrà essere approvato dalla maggioranza dei Soci presenti, nella misura della metà più uno;

- 3.1.1.1. Dal bilancio devono risultare i beni dell'Associazione, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti;
    - 3.1.1.2. Entro il 30 Aprile di ogni anno successivo, il Presidente deve presentare all'Assemblea il resoconto relativo all'attività della gestione patrimoniale dell'esercizio precedente, nonché il programma per l'anno in corso;
  - 3.1.2. Approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
  - 3.1.3. Nomina, se trattasi di Assemblea elettiva ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo e, se istituiti, il Revisore, il Collegio dei Revisori, la Collegio dei Probiviri;
  - 3.1.4. Discute e approva l'eventuale modificazione di regolamenti interni;
  - 3.1.5. Fissa l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione;
  - 3.1.6. Delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;
  - 3.1.7. Delibera sopra tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, nonché sulle mozioni presentate al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci almeno cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- 3.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del Regolamento e sullo scioglimento anticipato;
- 3.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questi, dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano tra i presenti;
- 3.4. Il Presidente è assistito dal Segretario o, in sua assenza, da un Segretario da lui scelto tra i presenti;
- 3.5. Ogni Socio che ne abbia diritto esprime un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega;
- 3.6. Ogni Socio che abbia diritto di voto può ricevere sino a due deleghe;
- 3.7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se riportano la metà più uno dei voti spettanti ai Soci intervenuti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
- 3.8. Spetta al Presidente dell'Associazione constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea;
- 3.9. In ogni caso di sostanziale e non marginale modifica dello Statuto, è ammesso il recesso dei Soci dissenzienti da comunicarsi al Consiglio Direttivo con raccomandata spedita entro e non oltre trenta giorni della delibera dell'Assemblea;

3.10. Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci;

## **ART. 8**

### Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. È composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, e comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti;
2. L'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci avviene in ordine decrescente alle preferenze ottenute, sulla base del massimo di 5 esprimibili da ciascun socio votante, e il numero dei membri componenti sarà deciso prima della sessione di voto da parte dell'Assemblea dei soci, escludendo le Figure Specialistiche, solamente se uniche nell'Associazione, che faranno parte del Consiglio Direttivo in modo automatico; i membri uscenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti;
3. Si possono candidare per il Consiglio Direttivo tutti i Soci che abbiano almeno due anni di operatività all'interno dell'Associazione;
4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:
  - 4.1. Un Presidente;
  - 4.2. Un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
  - 4.3. Un Segretario Generale;
  - 4.4. Un Tesoriere Economico, anche nella persona del Presidente o del Vice Presidente;
5. Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare compiti o mansioni in maniera continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti.
6. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati, in base alla graduatoria delle preferenze per scorrimento e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati;
7. In caso di dimissioni del Presidente, tutte le cariche decadono immediatamente e si procederà alla nuova assegnazione delle cariche nel corso della prima Assemblea;
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché, in via straordinaria, quando ne facciano istanza almeno 2 consiglieri (escluse le Figure Specialistiche);
9. La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, e-mail, messaggio SMS o semplice telefonata, ammesso che questi mezzi siano riscontrabili in modo certo dal destinatario, almeno cinque giorni prima o, in caso di comprovata emergenza, almeno un giorno prima;
10. Nella convocazione viene indicato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle Amministrazioni o Organizzazioni interessate all'attività dell'Associazione;
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
13. Al Consiglio Direttivo compete la formulazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra questi:
  - 13.1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 13.2. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
  - 13.3. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i piani di spesa;
  - 13.4. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le eventuali spese;
  - 13.5. Deve inoltre raccogliere o respingere le domande degli aspiranti soci, deliberare in merito all'esclusione dei soci, ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  - 13.6. coordinare i soci durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
  - 13.7. provvedere alla revisione dell'elenco dei soci almeno una volta all'anno.
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti per voto palese;

## **ART. 9**

### Il Presidente.

1. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e dell'amministrazione dell'Organizzazione, inoltre rappresenta legalmente la stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo o comunque fino a quando l'Assemblea non abbia provveduto al rinnovo delle cariche e può essere rieletto;
2. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta;
3. Il Presidente presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo;
4. Il Presidente può aprire conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione e fare tutte le operazioni in nome della stessa, è autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati lasciando liberatorie quietanziate e ad effettuare tutti i pagamenti inerenti l'attività dell'Associazione;
5. Per tutto quanto attiene al precedente punto 4 ed in particolare per quanto concerne conti correnti bancari o postali, Il Vice Presidente o il Tesoriere economo possono operare in modo continuativo sulla

base di una delega espressa del Presidente, fino ad eventuale revoca, e possono compiere atti di utilizzo dei suddetti conti correnti bancari o postali;

6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, e di fronte ai soci, a terzi, a tutti i pubblici uffici il è pienamente delegato alla firma degli atti del Presidente assente per sua assenza, impedimento temporaneo o prolungato o cessazione.

#### **ART. 10**

Il Segretario.

1. Il Segretario gestisce e organizza tutto quanto è l'attività burocratica dell'Associazione, verbalizza e compie tutte quelle attività che mirano all'organizzazione.
2. La carica può essere ricoperta da qualunque socio appartenente il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

#### **ART. 11**

Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati e attivati dall'assemblea, tra i Soci o cooptando professionisti esterni all'Associazione, qualora la stessa lo ritenga necessario. La funzione è verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, verificare il bilancio per poi riferire sulla correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo;
2. Nel caso di Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo si comporrà di tre membri. Il Collegio dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12**

Collegio dei Probiviri.

1. L'Assemblea ordinaria può nominare e attivare, tra i Soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri e al suo interno il Presidente.
2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente o, in sua mancanza, dal più anziano tra i Probiviri, quando il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
5. Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
6. Il Collegio esprime il proprio parere vincolante al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

7. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

### **ART. 13**

Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, senza ammissione di deleghe;
2. In caso di scioglimento, i componenti l'ultimo Consiglio Direttivo e i Consiglio dei Revisori dei Conti, se in carica, devono informare l'Autorità Governativa affinché possa provvedere ai sensi dell'Art. 42 del Codice Civile.
3. in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 14**

Norme di funzionamento, legge applicabile, norma di rinvio e disposizioni finali.

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiedere copia personale.
2. Per quanto non disposto nel presente Statuto si si fa riferimento al Regolamento Generale dell'Associazione, alle Ordinanze e Delibere Presidenziali e Consiliari, alle vigenti norme dello Stato Italiano.
3. In particolare l'Associazione non è soggetta ad imposte sul reddito, secondo il combinato disposto dall'Art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
4. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.